

studio di architettura

ing. arch. Marco Giaracuni

Tel. [REDACTED]



**COMUNE DI VERONA**

COORDINAMENTO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Via PALLONE, 9

37121 - VERONA

**OGGETTO: PROCEDURA DI RIMODULAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.I.: NOTE IN MERITO ALLA SCHEDA 567, "PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI", SU UN'AREA UBICATA IN CORSO MILANO.**

L'area del richiedente risulta contigua al supermercato Rossetto e risulta classificata come attività fuori zona da confermare (codice 223). Ogni attività svolta all'interno dei fabbricati esistenti, per una superficie pari a 870 mq, risulta essere regolarmente autorizzata (magazzino, autofficina, autosalone e centro revisioni). Vista la vocazione urbanistica dell'area e l'attuale utilizzo si chiede che tutta l'area venga convertita in area commerciale.

La richiesta, partendo dalla superficie coperta esistente di 870 mq, prevede che la stessa venga leggermente implementata. Si chiede pertanto che la scheda assegni all'area una SUL pari a 1000 mq e vista la particolare vicinanza ad attività compatibili che il futuro intervento possa essere eventualmente coordinato con altri esistenti nella zona o di futura realizzazione.

In merito alla tipologia di intervento edilizio consentito si chiede che i fabbricati esistenti possano essere demoliti e ricostruiti e che le modalità di attuazione siano quelle del Comparto Urbanistico Convenzionato per la presenza in loco di tutte le infrastrutture (reti/servizi) necessarie collocate lungo Corso Milano.

studio di architettura

ing. arch. Marco Giaracuni

Tel.-Fax

Infine, valutando il contesto urbanistico esistente all'interno del quale viene a collocarsi l'area oggetto di intervento e la presenza in loco di numerose aree a servizi (gioco e sport), si è ritenuto di chiedere che il soddisfacimento della VS sia garantito nella misura del 100% dal VM che verrà collocato preferibilmente a nord e a sud del lotto. Su Corso Milano per rispettare il limite di allineamento dei fabbricati previsto dal P.I. e a sud su via del Fortino in considerazione della presenza, ai piedi della via, di una ripida scarpata già mantenuta a verde e che segue la stessa per tutto il suo sviluppo.

Verona, li 05/09/2014


IL RICHIEDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Giaracuni', is written over a horizontal line.

## SCHEMA PROGETTUALE

### legenda

	Perimetro Ambito
	Edifici da mantenere
	Accessi all'Area
	Parcheggio Pubblico
	VS - Verde Servizi
	Verde di mitigazione
	Area Concentrazione Volumetrica
	Viabilità di progetto
	Percorso ciclo - pedonale di progetto
	Area da cedere per allargamento stradale



## CARATURE URBANISTICHE

ST	3.098 mq
Classe Perequativa	n°6
U1 - Abitativi	0 mq
U2 - Commerciali	1.000 mq
U3 - Terziari	0 mq
U4 - Turistici, ricettivi congressuali	0 mq
U5 - Produttivi e manifatturieri	0 mq
U - altro (specificare dest. uso proposta)	0 mq
<b>SUL TOTALE ATTRIBUITA</b>	<b>1.000 mq</b>
N. Piani Fuori terra	max n. 3
VS	mln. 50%

## MODALITA' DI ATTUAZIONE

Comparto Urbanistico convenzionato	<input checked="" type="checkbox"/>
PUA	<input type="checkbox"/>

## DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

### DIRETTIVE:

1. Possibilità di coordinare l'intervento con altri interventi o edifici della zona
2. Possibilità di demolire e ricostruire gli edifici esistenti
3. Concentrare la VM preferibilmente sui lati nord e sud del lotto a ridosso di Corso Milano e via del Fortino

### PRESCRIZIONI:

La VM concorre alla determinazione della VS anche nella misura del 100%

REPERTORIO NORMATIVO

Nr. Progr.	Nr. Repertorio	ATO	DISCIPLINA ECOLOGICA - AMBIENTALE ART. 8 NTO				QUOTA ERS (SUL)	ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI
			Superficie permeabile territoriale	Superficie permeabile fondiaria	Densità arborea (Da)	Densità arbustiva (Dar)		
	567	3	30%	30%	1 alberi/100 mq preferibilmente realizzando o potenziando, qualora esistenti, i filari sui bordi interni dei lotti	3 arbusti/100 mq	0 mq	

*Paolo Olivero*

## SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE

### EX ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11

Tra:

1. Comune di Verona, con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ che nel proseguo del presente atto sarà denominato per brevità “**Comune**”

2. Ditta ALDERUCCI s.r.l., con sede in Verona, CORSO MILANO, n°227, P.I.

\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata da GIANNANTONIO ALDERUCCI,

nato a \_\_\_\_\_

C.F. LDR GNN 40S28 L781C

che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità “**Soggetto attuatore**”

### PREMESSA GENERALE

Il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, a sensi dell'articolo 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio 2008.

Con deliberazione Consigliare n. 39 del 23 luglio 2008, l'organo deliberativo ha preso atto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del “*Documento del Sindaco*” relativo al Piano degli Interventi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 maggio 2009, l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'approvazione degli accordi pubblico-privati disciplinati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004. Con tale provvedimento, esecutivo nelle forme di legge, il Consiglio Comunale ha stabilito che lo strumento urbanistico denominato Piano degli Interventi (P.I.), poteva recepire, in esecuzione del disposto dell'articolo 6 della L.R. n. 11/2004, progetti ed



iniziative che proponessero interventi di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale.

Per individuare tali iniziative l'Amministrazione Comunale ha scelto di attivare le procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di n. 2 Bandi approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24 giugno 2009 e deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell'8 luglio 2009.

A seguito della pubblicazione di tali bandi sono pervenute n. 41 manifestazioni per il 1° Bando e n. 615 manifestazioni per il 2° Bando.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 è stato approvato definitivamente il P.I. del Comune di Verona predisposto dal gruppo di coprogettazione e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle osservazioni presentate.


L'articolo 6 - *Accordi tra soggetti pubblici e privati* – della L.R. n. 11/2004 prevede che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sopraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I. approvato. Per quanto non disciplinato dalla

L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

La deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il P.I., ha stabilito al punto 11 di impegnare l'Amministrazione Comunale, nell'eventuale ripianificazione del dimensionamento previsto in quegli accordi pubblico privati ex articolo 6 della L.R. n.11/2004 che non venissero perfezionati entro i termini indicati all'articolo 155 delle N.T.O del P.I. (...omissis...) fra le manifestazioni presenti nel fascicolo 2 denominato "proposte ritenute ammissibili", in quanto quest'ultime hanno seguito un procedimento partecipato attivato con procedure di evidenza pubblica e sono state valutate nella loro ammissibilità dai vari settori comunali ed in particolare dai Consigli di Circoscrizione nel cui territorio ricadono. Tali ridefinizioni dovranno comunque acquisire il parere delle competenti Circoscrizioni nel rispetto dell'iter procedurale, ferme restando le fasi già espletate.

In data 1 agosto 2013 la Giunta Comunale con propria decisione n. 1540/2013 ha espresso parere favorevole all'avvio di una fase di rimodulazione delle previsioni del Piano degli Interventi in coerenza con l'atto di indirizzo politico-amministrativo espresso al punto 11 della deliberazione 91/2011.

Nello specifico il Soggetto Attuatore in esito al 1°/2° Bando ha presentato la manifestazione d'interesse prot. n. 0268901 in data 17/11/2009 per le trasformazioni da effettuare sugli immobili catastalmente distinti in Comune di Verona, foglio 241, mappale 51 di proprietà della medesima per effetto degli atti di provenienza di seguito descritti: atto di compravendita rep. n° 91365, racc.1889, notaio Marino Rainaldi in Verona, registrato a Verona con n° 5631 nel giorno 01/12/1994.



Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011 ha approvato il FASCICOLO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI - ARTICOLO 6 PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI [ (2° Bando) o (1° Bando) ] nel quale la manifestazione è stata inserita al n. 567.

Con nota p.g. 177087 del 30/06/2014 il Comune di Verona ha richiesto al Soggetto Attuatore di confermare il proprio interesse a concertare con l'amministrazione la definizione di un accordo ai sensi dell'articolo L.R. 11/2004 .

La Giunta Comunale con deliberazione n. 1540/2013 del 01/08/2013 , ha espresso parere favorevole al presente schema di accordo impegnandosi a inserirne le previsioni, sotto forma di Scheda Norma e Repertorio normativo, nel progetto di Variante al Piano degli Interventi da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Il Soggetto Attuatore con nota del \_\_\_\_\_ in atti al p.g. \_\_\_\_\_ ha confermato al Comune di Verona il proprio interesse ad attuare l'intervento.

In esito al procedimento istruttorio comunale, il Soggetto Attuatore ha presentato il presente schema di accordo, sottoscritto per accettazione, acquisito al protocollo comunale al n. . 0268901 in data 17/11/2009, con il quale lo stesso si è reso disponibile ad attuare le trasformazioni in esso contenute.

L'articolo 155, comma 8 delle N.T.O del P.I. prevede: *“Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del P.I., gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel P.I. operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo.*

*Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa”.*

Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha  
approvato l'intervento proposto, ed il presente schema di accordo, come risultante  
dagli elaborati della Variante al Piano degli Interventi pubblicati in data \_\_\_\_\_ ed  
in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progressivo \_\_\_\_\_, rep. n.  
\_\_\_\_\_ e sezione 8, e disciplinato nella scheda norma n. 567 .

La Variante al P.I. è divenuta efficace in data \_\_\_\_\_ a sensi dell'articolo 18  
comma 6 della L.R. 11/2004.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA  
QUANTO SEGUE.


**ARTICOLO 1 - Valore della premessa ed oggetto.**

1.1 - La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al P.I.ano  
degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23  
dicembre 2011 ed alla successiva Variante approvata con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ costituiscono parte integrante ed  
essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e  
conosciuti dalle parti.

1.2 - Il Soggetto Attuatore ed il Comune di Verona si impegnano a contribuire,  
ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse  
pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi  
attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno  
il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà  
sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei  
programmi prestabiliti nei documenti di Pianificazione.

**ARTICOLO 2 - Principio di leale collaborazione**

2.1 - Il Soggetto Attuatore e il Comune di Verona si impegnano a dare attuazione al



presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

### **ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo**

3.1 - Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento urbanistico che interessa un'area avente Superficie Territoriale (ST) estesa complessivamente di 3098 mq catastali, fatti salvi i più precisi in sede di titolo abilitativo e successivo frazionamento catastale, area individuata al Catasto Terreni del Comune di Verona, foglio n. 241 mappale n. 51

3.2 - L'intervento ha per oggetto la scheda norma n. 567 1°/2° Bando, ATO 3 rubricato nel repertorio normativo, sezione 1, progr. \_\_\_\_\_ rep. N. 567 allegati al presente atto quale parte integrante dello stesso, consistente nell'attuazione di un intervento di tipo U2\_COMMERCIALI da attuarsi mediante Comparto Urbanistico Convenzionato ed avente le seguenti carature urbanistiche :

- Disciplina funzionale ...U2.... mq. 1.000 di SUL;
- Livelli fuori terra: massimo 3 piani;
- Verde, servizi pubblici e di interesse collettivo "VS" minimo 50% della ST.

3.3 - Le parti si danno atto che VS verrà assolto con il vincolo del 50% di ST a VM.

3.4 - L'intervento è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni riportate all'interno della Scheda norma e/o nel Repertorio Sez. 1:

la VM concorre alla determinazione della VS anche nella misura del 100%.

*[I contenuti dello schema di massima All.1: "Schema di massima - Planimetria di progetto ....."] da attuarsi da parte del Soggetto Attuatore risulta soddisfare*

*l'esigenza di coordinamento progettuale prescritto nella Scheda norma e/o nel Repertorio Sez. 1]*

3.5 - Nell'ambito della destinazione d'uso principale U2 COMMERCIALE sono considerate accessorie le destinazioni (*segue descrizione delle destinazioni accessorie come da N.T.O. del P.I. articolo 159*), rilevanti ai fini della determinazione del carico urbanistico nell'ambito della progettazione del PUA, ai sensi dell'articolo 14 – Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati delle N.T.O. del P.I. .

3.6 - In applicazione dell'art. 4 - *Criteri e limiti di flessibilità del PI* delle NTO le parti come sopra costituite convengono fin d'ora che il provvedimento di approvazione del PUA può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante secondo i seguenti criteri e limiti:

*b) variazione del perimetro dell'ambito d'intervento previsto dal PI nella misura massima del 10% della misura lineare o alternativamente del 10% della ST;*

*c) modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di PI. .*

3.7 - Col presente accordo il Soggetto Attuatore espressamente rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 comma 1 lettera d) delle N.T.O. del P.I. e prende atto ed accetta che l'Amministrazione Comunale non autorizzerà in alcun modo modifiche che comportino variazione alle previsioni della scheda norma.

3.8 - Col presente accordo si intende, pertanto, in conformità con le previsioni del Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area in coerenza con quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in ossequio alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico del Comune di Verona, come riportate nelle previsioni urbanistiche del P.I. .

*Francesca De Bari*

#### ARTICOLO 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore

4.1 - Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la necessaria dotazione di servizi, il soggetto attuatore si impegna :

*(da adattare al caso specifico)*

a) a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto ed approvato dal Comune prevedendo la progettazione e realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalle N.T.O del P.I., correlate al carico urbanistico indotto dall'intervento.

Rientra nell'ambito delle obbligazioni del soggetto attuatore anche la progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori dell'ambito di intervento - che risultassero necessarie per il collegamento con la viabilità ed i pubblici servizi esistenti.

Si richiamano in ogni caso le disposizioni sui vincoli di cui all'articolo 25 delle N.T.O del P.I., ed in particolare le ipotesi di limitata deroga al P.I. in caso di prescrizioni imposte dall'autorità competente alla vigilanza sui vincoli stessi.

b) In attuazione delle previsioni dell'articolo 157 - *Contributo di Sostenibilità* - delle N.T.O del P.I., a contribuire al finanziamento o alla realizzazione diretta delle opere pubbliche previste dal P.I. per l'importo di € 130.000 ( dicesi euro centotrentamila/00 ) come di seguito calcolati ( 1000 mq x 130 €/mq = 130.000,00 euro) e comunque fino alla realizzazione completa dell'opera. Se il costo dell'opera dovesse risultare inferiore alla quantità indicata all'art.4.1/b), la cifra in esubero dovrà essere versata al Comune su apposito capitolo di spesa.

4.2 - Ipotesi 1: Le opere pubbliche da realizzare saranno oggetto di progettazione e realizzazione a cura dell'amministrazione comunale; il "contributo di sostenibilità" verrà versato dal soggetto attuatore in numerario all'Amministrazione Comunale con le

modalità e garanzie stabilite al successivo articolo 7.


Ipotesi 2: Il Comune consente la progettazione e l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche (*descrizione delle opere a contributo di sostenibilità*) da parte del Soggetto Attuatore dell'intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e comunque sotto l'alta sorveglianza del Comune di Verona secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione edilizia del PUA, o eventuale convenzione accessiva, con le medesime modalità e garanzie che saranno stabilite al successivo articolo 6 per le opere di urbanizzazione. In tal senso il Soggetto Attuatore si impegna entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo a:

a) individuare ed incaricare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.L.vo 163/2006 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e a comunicarne il nominativo al Comune di Verona unitamente ai dati di accreditamento dello stesso presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);

b) ad accreditarsi presso l'AVCP come Stazione Appaltante comunicando gli estremi al Comune di Verona;

c) ad ottenere il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'opera e comunicandoli al Comune di Verona.

4.3 - A garanzia della realizzazione dell'opera a sostenibilità il soggetto attuatore costituirà a favore del Comune di Verona, idonea garanzia fideiussoria, per un ammontare di € 130.000 ( *dicesi euro centotrentamila/00* ), prestata da \_\_\_\_\_ che verrà rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di dette opere e comunque in sede di stipula della convenzione del PUA. Dette opere dovranno in ogni caso essere concluse e



collaudate prima della richiesta di agibilità dell'edificio oggetto di scheda norma.

La garanzia fideiussoria di cui al punto precedente sarà ridotta con nota dirigenziale a seguito di richiesta, proporzionalmente allo stato di avanzamento della realizzazione delle opere pubbliche

4.4 - Restano ferme le ulteriori obbligazioni che sono specificate nelle N.T.O. del P.I. ed in particolare quelle previste all'articolo 160.

#### **ARTICOLO 5 - Impegni del Comune di Verona**

5.1 - Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi desumibili dalla legge 241/90 e s.i.m. e dalle leggi speciali che disciplinano le singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseguenti all'attuazione del presente accordo.

5.2 - Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunzione negli atti di pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comunque denominati le previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto della disciplina di diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo.

#### **ARTICOLO 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica.**

6.1 - Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere formalizzate nella convenzione urbanistica del Comparto Urbanistico.

6.2 - L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione di apposita istanza di piano Urbanistico Attuativo (PUA), affinché possa essere approvato entro i termini stabiliti al successivo articolo 10.2.

6.3 - All'istanza di PUA dovrà essere allegato lo schema di convenzione urbanistica sottoscritto per accettazione da tutti gli aventi titolo che, in attuazione degli obblighi assunti con il presente accordo, dovrà contenere:

1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione alla SUL edificabile,

le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed espressamente descritte sulla base di progetti definitivi e di appositi preventivi di costo, quando il Comune non preveda già di realizzarle direttamente;

2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente

punto 1) scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri

di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di

costruzione; qualora tuttavia il cessionario si impegni ad applicare prezzi di

vendita o canoni di locazione in conformità alle disposizioni vigenti statali e

regionali, lo stesso ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo

relativa al costo di costruzione;

3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei

prezzi di cessione e dei canoni di locazione;

4) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste,

nonché le modalità alta sorveglianza circa l'attuazione delle stesse;

5) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli

obblighi derivanti dalla convenzione.

6.4 - L'attuazione dell'intervento potrà avvenire anche per stralci funzionali, purché le

opere di urbanizzazione funzionali ad ogni singolo stralcio siano previste ed

evidenziate nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio e regolarmente

collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile cui sono

pertinenti.

#### **ARTICOLO 7 – Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità.**

7.1 - Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente articolo 4,



comma 1, lett. b) si impegna a versare al comune l'importo del contributo di  
sostenibilità pari a € 130.000,00 ( dicesi euro centotrentamila/00).

7.2 - Il 10% del contributo, pari a € 13.000 ( dicesi euro tredicimila/00 ) è stato  
pagato dal soggetto attuatore al Comune di Verona come da ricevuta n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, che il comune di Verona riconosce regolare e per la quale rilascia  
quietanza con la firma del presente atto.

7.3 - Il soggetto attuatore si impegna a versare il 90% del rimanente contributo pari a  
€ 117.000,00 ( dicesi euro centodiciassettemila/00 ) in cinque rate annuali  
posticipate decorrenti dalla data di stipula del presente accordo e precisamente:

- Prima rata pari ad € 23.400/00 entro il \_\_\_\_\_ ;

- Seconda rata pari ad € 23.400/00 entro il \_\_\_\_\_ ;

- Terza rata pari ad € 23.400/00 entro il \_\_\_\_\_ ;

- Quarta rata pari ad € 23.400/00 entro il \_\_\_\_\_ ;

- Quinta rata pari ad € 23.400/00 entro il \_\_\_\_\_ ;

7.4 - A garanzia del versamento del contributo di sostenibilità il soggetto attuatore ha  
costituito a favore del Comune di Verona, idonea garanzia fideiussoria (come da  
*schema tipo approvato*), per un ammontare di € 117.000,00 (90% dell'importo  
complessivo del contributo di sostenibilità) \_\_\_\_\_ ( dicesi euro euro  
centodiciassettemila/00), prestata da \_\_\_\_\_ (indicare gli estremi ed i dati  
identificativi).

7.5 - Le garanzie fideiussorie di cui al punto precedente sono ridotte:

Ipotesi 1, con nota dirigenziale, proporzionalmente al pagamento delle rate su istanza  
dell'interessato. All'istanza va allegata la prova dell'avvenuto versamento.

Ipotesi 2, con modalità da definirsi nella convenzione nei casi di esecuzione diretta  
di opere.

7.6 - Il saldo delle rate residue dovrà, in ogni caso, essere versato anticipatamente rispetto alle scadenze sopra indicate contestualmente alla presentazione della prima richiesta di agibilità degli edifici oggetto del presente accordo. Nel caso l'attuazione fosse articolata in comparti omogenei di attuazione, il saldo di cui al precedente periodo è pari all'ammontare che compete al comparto medesimo.

7.7 - Per quanto non previsto dal presente atto le parti convengono che si applichi il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" ed il "Regolamento di Contabilità".

#### **ARTICOLO 8 - Motivazione**

8.1 - L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.

8.2 - La successiva Convenzione del PUA definirà puntualmente le opere e gli impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.


#### **ARTICOLO 9 - Rapporti con i terzi**

9.1 - L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta pregiudizio ai diritti dei terzi.

9.2 - Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.

#### **ARTICOLO 10 - Recesso e decadenza**

10.1 - Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto attuatore.



10.2 - A norma dell'articolo 2, comma 6 delle N.T.O del P.I., le previsioni operative ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Variante al P.I. cui accedono, il PUA non è approvato.

10.3 - Nell'ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del P.I. Regolativo.

#### **ARTICOLO 11 - Risoluzione**

11.1 - Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto attuatore degli obblighi assunti agli articoli 4, 6 e 7.

11.2 - In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione raccomandata con cui l'ente dichiara ai privati che intende valersi della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

11.3 - Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'articolo 1453 del codice civile.

11.4 - La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo fosse determinata, costituisce il presupposto per l'approvazione di una specifica delibera dell'organo comunale competente di revoca o decadenza delle previsioni dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

#### **ARTICOLO 12 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo.**

12.1 - Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi già approvati, posti in essere dai firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti, nei limiti in cui gli atti precedentemente richiamati in premessa siano conformi o compatibili con il

Piano degli Interventi approvato con Deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre

2011 ed alla successiva variante approvata con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 13 - Controversie**

13.1 - Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo.

### **ARTICOLO 14 Privacy**

14.1 - I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

### **ARTICOLO 15 Spese**

15.1 - Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico del soggetto attuatore.

### **ARTICOLO 16 Disposizioni conclusive**

16.1 - Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

